Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

VERBALE N. 8 DI SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI E FACCHINAGGIO PER CONTO DELLA FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI PRESSO LE SEDI DI SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - CIG B82E4DF6D1

Il giorno 24 aprile 2026, alle ore 9:00, in Bari presso la sede legale della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari sita alla Strada San Benedetto n. 15, si procede alla redazione del presente verbale.

PREMESSO

- che, con Delibera del Presidente del 9 settembre 2025, la Fondazione ha indetto la procedura aperta di cui in oggetto, avente CIG B82E4DF6D1;
- che, giusta verbale di gara n. 1 del 15 ottobre 2025, il RUP, Dott. Nicola Grazioso, Direttore Amministrativo, in ciò assistito dal Dott. Yuri Masulli, Ufficio Gare e Contrattualistica, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, in assenza di OO.EE. partecipanti, ha constatato e fatto constatare che entro la scadenza dei termini risultano pervenute ed acquisite al sistema n. 6 domande di partecipazione alla procedura da parte dei seguenti concorrenti:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA/CODICE FISCALE
SARDA SERVIZI SOC. COOP. A.R.L.	01323640928
PONYSERVICE SRL	08351840726
C.M. SERVICE SRL	08766390010
LGM SRLS	08876480727
SIALIA SCARL	07331180724
MONDO EXPRESS SRL	08552570726

- che, giusta verbale di gara n. 1 di cui sopra, il RUP ha rinviato il prosieguo delle operazioni a data da destinarsi, nelle more della nomina della Commissione Giudicatrice;
- che, con Delibera del Presidente del 28 ottobre 2025, è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del D. lgs. 36/2023, composta da Avv. Roberta Valentini, Presidente, Ing. Giovanni Amoruso, componente e Ing. Mario Montagna, componente, nominando il Dott. Yuri Masulli, Ufficio Gare e Contrattualistica della Fondazione, quale segretario verbalizzante;
- che, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, si è proceduto a pubblicare la composizione della Commissione e che sia il Presidente che i Commissari hanno dichiarato l'inesistenza di cause

ostative alla nomina, di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, e che dette dichiarazioni dovranno essere conservate agli atti;

- che, giusta verbale di gara n. 2 del 30 ottobre 2025, in seduta pubblica, in assenza di OO.EE. partecipanti, costituitasi la Commissione, il RUP si è collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, talché il RUP e la Commissione hanno proceduto all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti l'offerta tecnica, preliminarmente rilevando che C.M. SERVICE SRL partecipa alla presente procedura quale capogruppo del raggruppamento costituito con l'Operatore Economico mandante Smeraldo s.r.l. (C. Fisc. 01703681005) e dichiarando che non sussistono in capo ai medesimi cause ostative alla nomina, di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, in relazione all'Operatore Economico Smeraldo s.r.l., e quindi constatando e facendo constatare che la busta tecnica pervenuta da MONDO EXPRESS SRL non contiene tutta la documentazione richiesta dall'avviso pubblico, avendo l'Operatore prodotto unicamente la ricevuta del pagamento del contributo ANAC e dichiarazione in ordine ai segreti tecnici o commerciali e non avendo altresì prodotto alcuna relazione tecnica come previsto e stabilito dal disciplinare, talché ne hanno disposto l'esclusione, trattandosi di omissione insuscettibile di soccorso istruttorio ex art. 101 comma 1 del D. lgs. n. 36/2023;
- che, giusta precitato verbale di gara n. 2 del 30 ottobre 2025, in seduta pubblica, il RUP e la Commissione hanno constatato e fatto constatare che la busta tecnica di tutti gli ulteriori Operatori contiene tutta la documentazione richiesta dall'avviso, hanno dichiarato chiusa la seduta pubblica affinché proseguisse in sessione riservata;
- che, giusta verbale n. 1 di sessione riservata, in data 30 ottobre 2025, la Commissione ha proceduto all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ammesse nell'ordine in cui le medesime sono pervenute in piattaforma, così da addivenire all'assegnazione dei relativi punteggi;
- che, giusta verbale n. 2 di sessione riservata, in data 3 novembre 2025, la Commissione Giudicatrice ha provveduto all'assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche pervenute, ha constatato e fatto constatare che le offerte tecniche presentate dai concorrenti Sarda Servizi Soc. Coop. a.R.L., PONYSERVICE SRL e RTI C.M. SERVICE SRL - Smeraldo s.r.l. non hanno superato la soglia di sbarramento e pertanto non li ha ammessi alla fase successiva dandone ai medesimi comunicazione, talché ha effettuato la riparametrazione dei punteggi dei due Operatori Economici rimasti in gara;
- che, giusta verbale n. 3 di sessione pubblica, in data 3 novembre 2025, il RUP e la Commissione hanno proceduto alla lettura ed alla pubblicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e delle esclusioni disposte, nonché all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei soli concorrenti ammessi a questa fase, LGM SRLS e SIALIA SCARL, rilevando i seguenti ribassi offerti:

Ragione sociale	**Ribasso offerto A**	**Ribasso offerto B**	**Ribasso unico offerto**
LGM SRLS	10,00%	23,00%	12,60%
SIALIA SCARL	9,50%	4,50%	8,50%

- che, giusta precitato verbale n. 3 di sessione pubblica, il RUP e la Commissione hanno proceduto alla verifica della corretta applicazione delle formule necessarie al calcolo del ribasso unico ad opera degli Operatori Economici, rilevandone la correttezza, calcolando quindi i seguenti punteggi:

Ragione sociale	**Ribasso unico offerto**	**Punteggio Offerta economica**
LGM SRLS	12,60%	30
SIALIA SCARL	8,50%	20,24

- che, giusta precitato verbale n. 3 di sessione pubblica, la Commissione ha individuato l'unico parametro numerico finale e redatto la seguente graduatoria:

Ragione sociale	**Punteggio dell'offerta tecnica**	**Punteggio dell'offerta economica**	**Punteggio totale**	**Posizione in graduatoria**
LGM SRLS	55,15	30	85,15	2
SIALIA SCARL	70	20,24	90,24	1

- che, giusta precitato verbale n. 3 di sessione pubblica, il RUP e la Commissione, dato atto che l'offerta economica presentata dal concorrente primo in graduatoria non è suscettibile di verifica di anomalia obbligatoria, hanno proceduto all'apertura della sua busta amministrativa e rilevato che contiene la documentazione richiesta, talché il RUP si riservava di procedere al relativo esame in successiva sessione riservata e, valutata l'opportunità di procedere comunque a richiedere giustificativi dell'offerta economica presentata al fine di valutarne comunque la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, disponeva la verifica dell'anomalia, dichiarando chiusa la seduta pubblica;
- che, giusta verbale n. 3 di sessione riservata, in data 13 novembre 2025, il RUP, avendo proceduto alla verifica dell'anomalia con esito positivo, ed all'esame e valutazione della busta amministrativa del primo in graduatoria, ha disposto il soccorso istruttorio secondo l'art. 101 del D. lgs. n. 36/2023;
- che, giusta verbale n. 4 di seduta riservata, in data 14 novembre 2025, il RUP, alla positiva conclusione del soccorso istruttorio, avendo proceduto all'esame della documentazione amministrativa ritenendola adeguata e sufficiente alla comprova dei requisiti e completa e conforme alla *lex specialis*, ha formulato proposta di aggiudicazione in favore di SIALIA SCARL;
- che il RUP ha proceduto ad effettuare le verifiche dei requisiti in capo a SIALIA SCARL, anche mediante l'ausilio del FVOE 2.0 di ANAC, nonché chiedendo all'Operatore appositi chiarimenti;
- che il RUP, ritenuto di convocare la Commissione per visionare i chiarimenti pervenuti e valutare ogni opportuno adempimento, ha convocato la Commissione per svolgere, all'esito di una seduta riservata, in data 28 gennaio 2026 alle ore 10:00, una seduta pubblica, dandone pubblico avviso in piattaforma;
- che, giusta verbale n. 5 di sessione riservata, in data 28 gennaio 2026, il RUP, con l'ausilio della Commissione, avendo esaminato l'intera documentazione e rilevato la necessità di ulteriori approfondimenti sulla posizione del concorrente, ha rinviato la seduta pubblica a data da destinarsi, dandone pubblico avviso sulla piattaforma;
- che il RUP ha fissato lo svolgimento di una nuova seduta pubblica in data 24 febbraio 2026 alle ore 10:00 all'esito di una seduta riservata e di questo ha dato pubblico avviso sulla piattaforma;

- che, giusta verbale n. 6 di seduta riservata, in data 24 febbraio 2026, alle ore 9.30, il RUP, con il supporto della Commissione, all'esito delle verifiche svolte, avendo esaminato la documentazione in atti e ricostruito normativa e giurisprudenza in materia, per le ragioni ivi esposte e argomentate cui integralmente si rinvia, ha disposto l'esclusione di SIALIA S.c.a.r.l. ex art. 94 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché per violazione del principio di fiducia ex art. 5 del D. Lgs. n. 36/2023 e grave illecito professionale ex artt. 95 comma 1 lett. e) e 98 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- che, a questo punto, giusta verbale n. 4 di seduta pubblica, nella successiva seduta pubblica del 24 febbraio 2026, alle ore 10:35, in presenza di SIALIA SCARL nella persona del Dott. Marco Saccomanni e del Dott. Claudio Paldera, giusta delega rilasciata dal legale rappresentante, il RUP e la Commissione hanno comunicato di aver disposto l'esclusione di tale Operatore, rinviando la comunicazione delle relative motivazioni alla pubblicazione di apposito provvedimento, talché, essendosi allontanati i signori Dott. Marco Saccomanni e del Dott. Claudio Paldera, il RUP e la Commissione hanno proceduto all'apertura della busta amministrativa del secondo in graduatoria, LGM SRLS, ed al relativo esame, in esito al quale è stato rilevato che l'Operatore ha dichiarato, nella propria domanda di partecipazione, di applicare il CCNL Commercio Terziario H011, invece del CCNL indicato nella documentazione di gara, dovendosi procedere alla verifica di equivalenza, e che la documentazione amministrativa è conforme alla *lex specialis*, fatta eccezione per la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale, talché si rimetteva al RUP la decisione in ordine all'eventuale attivazione del soccorso istruttorio e veniva chiusa la seduta pubblica;
- che, con Determina del Sovrintendente del 24 febbraio 2026, la Fondazione, tenuto conto delle verifiche svolte, sulla base delle motivazioni chiaramente espresse dal RUP con il supporto della Commissione nei verbali di gara e, segnatamente, del verbale n. 6 di seduta riservata del 24 febbraio 20, ha disposto di approvare tutti gli atti della procedura e di disporre l'esclusione di SIALIA SCARL, dandone comunicazione al concorrente come per legge;
- che la Fondazione ha proceduto a comunicare l'esclusione a SIALIA SCARL in data 24 febbraio 2026;
- che, in data 25 febbraio 2026, in soccorso istruttorio, la Fondazione ha chiesto all'Operatore Economico LGM SRLS di integrare la documentazione amministrativa producendo entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto VI) del disciplinare di gara e documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto VI) del disciplinare di gara (secondo le modalità chiaramente indicate alle pagine 9 e 10 del disciplinare);
- che, in data 26 febbraio 2026, in soccorso istruttorio, l'Operatore Economico ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva richiesta e documentazione a comprova;
- che, in data 27 febbraio 2026, la Fondazione ha richiesto all'Operatore Economico, in soccorso istruttorio, di integrare entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione la suddetta documentazione, in quanto la dichiarazione sostitutiva prodotta, avente ad oggetto il possesso dei requisiti di ordine speciale, era incompleta nella parte relativa al possesso del requisito dell'aver svolto

contratti analoghi, essendo necessario che la dichiarazione contenga altresì un elenco preciso, analitico e dettagliato dei servizi analoghi svolti, comprensivo di ragione sociale dei committenti privati o pubblici, importo della commessa, data di inizio e fine dell'esecuzione del servizio, e la documentazione prodotta a comprova del possesso del requisito dell'aver svolto contratti analoghi era incompleta in relazione al requisito dell'aver svolto contratti analoghi, consistendo in mere fatture non quietanzate, in mastrini comunque insufficienti ad attestare il pagamento delle fatture nonché in un solo contratto privo di data e periodo di esecuzione, essendo invece necessario produrre, in caso di committente pubblico, certificati rilasciati dall'amministrazione (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) o contratti stipulati (completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento), e, in caso di committente privato, attestazioni rilasciate dal committente (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) o contratti stipulati (completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento);

- che, in data 2 marzo 2026, in soccorso istruttorio, l'Operatore Economico ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta;
- che, in data 3 marzo 2026, il RUP, nell'ambito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta, avendo LGM SRLS dichiarato di aver svolto servizi analoghi per altre Stazioni Appaltanti, ha chiesto a tali Stazioni Appaltanti di dare riscontro ed evidenza formale della documentazione prodotta dall'Operatore Economico, del periodo di esecuzione del servizio e del relativo fatturato, i quali sono pervenuti alla Fondazione nelle date del 10 e 12 marzo 2026;
- che, a questo punto, con PEC del 12 marzo 2026, la Fondazione ha comunicato all'Operatore Economico LGM SRLS che l'offerta non risultava anomala secondo quanto previsto dalla *lex specialis*, ma che si riteneva ugualmente opportuno procedere alla verifica della complessiva congruità dell'offerta, in considerazione del punteggio conseguito per l'offerta economica; inoltre, essa ha manifestato la necessità di ricevere, in particolare, chiarimenti in ordine al calcolo del costo del personale, essendo stati dichiarati costi inferiori, pari ad € 288.000,00, rispetto a quelli quantificati dall'Amministrazione nel disciplinare di gara, pari ad € 320.000,00;
- che, infine, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, la Fondazione, avendo rilevato che l'Operatore Economico applica un CCNL differente da quello individuato dalla Fondazione negli atti di gara, ha chiesto la presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- che, con PEC del 20 marzo 2026, l'Operatore Economico ha fornito spiegazioni sul prezzo e sui costi proposto ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 e la dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- che il RUP, avendo rilevato difformità tra il costo della retribuzione tabellare annuale per il CCNL Logistica, applicato dalla Stazione Appaltante, e quello indicato dall'Operatore Economico nella tabella fornita, con successiva PEC del 31 marzo 2026 ha chiesto di trasmettere la copia del CCNL

preso come riferimento dal concorrente; inoltre, il RUP ha chiesto di giustificare in modo più puntuale il calcolo del costo della manodopera, prendendo a riferimento le tabelle ministeriali;

- che, in pari data, l'Operatore Economico ha trasmesso copia del CCNL Logistica (CONFLAVORO - CONFSAL) del 31 maggio 2022;
- che, inoltre, in data 3 aprile 2026, l'Operatore Economico ha fornito ulteriori giustificativi in merito al costo del personale dichiarato nell'offerta economica;
- che, giusta verbale n. 7 di seduta riservata, in data 17 aprile 2026, il RUP, avendo esaminato la documentazione prodotta ed acquisita in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale, ha rilevato che il soccorso istruttorio a ciò relativo si è svolto con esito positivo, rinviando ad apposita successiva seduta della Commissione Giudicatrice l'esame della documentazione restante;
- che, in data 17 aprile 2026, il RUP ha convocato la Commissione Giudicatrice per la data del 24 aprile 2026 alle ore 09:00 per lo svolgimento di una seduta riservata preordinata alla prosecuzione delle operazioni di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO SI DA' ATTO CHE

- il RUP dichiara aperta la seduta riservata e dichiara costituita la Commissione Giudicatrice;
- il RUP, con il supporto della Commissione, procede anzitutto, secondo le modalità previste dall'art. 110 D. Lgs. n. 36/2023, così come disposto dall'art. 11 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, alla verifica dell'equivalenza tra le tutele economiche e normative del CCNL COMMERCIO-CONFCOMMERCIO applicato dall'Operatore Economico LGM SRLS e quelle del CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE sottoscritto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti individuato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, utilizzando i parametri previsti dall'Allegato I.01 del D. Lgs. n. 36/2023;
- la Commissione premette che, dall'esame della dichiarazione fornita dall'Operatore Economico in data 20 marzo 2026 e dalla successiva comunicazione del 31 marzo 2026, è emerso che lo stesso abbia inizialmente preso a riferimento un CCNL differente da quello applicato dall'Amministrazione, ovvero il CCNL Logistica (CONFLAVORO - CONFSAL) del 31 maggio 2022, invece del CCNL CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE sottoscritto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti;
- avendo la Commissione accertato tale discrepanza, a seguito di chiarimenti forniti dallo stesso concorrente, il RUP, con il supporto della Commissione, procede alla verifica dell'equivalenza delle tutele prendendo a riferimento i corretti dati del CCNL applicato dalla Stazione Appaltante e quelli forniti dall'Operatore Economico per il CCNL COMMERCIO-CONFCOMMERCIO;
- la valutazione di equivalenza economica dei contratti viene effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
    a) retribuzione tabellare annuale;
    b) indennità di contingenza;
    c) elemento distinto della retribuzione (EDR);

d) eventuali mensilità aggiuntive;

e) eventuali ulteriori indennità previste;

- a questo punto, la verifica viene svolta confrontando il V livello del CCNL COMMERCIO-CONFCOMMERCIO con il VI livello del CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE, applicabile in considerazione delle mansioni da svolgere; tale verifica ha esito positivo, in quanto il CCNL COMMERCIO-CONFCOMMERCIO risulta migliorativo rispetto il CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE;
- si procede alla valutazione di equivalenza delle tutele normative sulla base dei seguenti parametri:

  a) disciplina concernente il lavoro supplementare;

  b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;

  c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;

  d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;

  e) durata del periodo di prova;

  f) durata del periodo di preavviso;

  g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;

  h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;

  i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;

  l) monte ore di permessi retribuiti;

  m) disciplina relativa alla bilateralità;

  n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;

  o) previdenza integrativa;

  p) sanità integrativa;

- dalla verifica effettuata, emerge che il CCNL COMMERCIO-CONFCOMMERCIO prevede una migliore tutela normativa con riferimento ai parametri del lavoro supplementare e part-time (in quanto retribuito con una maggiorazione del 35%, invece del 15% previsto dal CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE), nonché per il lavoro straordinario (essendovi un limite di 250 ore, a differenza del limite ricompreso tra 165 e 250 del CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE); il CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE, invece, risulta garantire migliori tutele ai lavoratori per quanto concerne la durata del periodo di preavviso (15 giorni, invece di 20 giorni previsti dal CCNL COMMERCIO-CONFCOMMERCIO) e per il numero di permessi annui (76 ore, invece di 56 ore previste dal CCNL COMMERCIO-CONFCOMMERCIO); con riferimento agli altri parametri, invece, i due CCNL sono sostanzialmente equivalenti;

- a questo punto, il RUP, con il supporto della Commissione, dichiara positivamente conclusa la verifica dell'equivalenza delle tutele dei CCNL;
- si procede conseguentemente alla verifica di congruità ex art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023;
- con riferimento, in primo luogo, al costo del personale, si rileva che sono rispettati i minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art. 41 comma 13 del D. Lgs. n. 36/2023; la verifica viene svolta sia con riferimento alle tabelle ministeriali del CCNL COMMERCIO-CONFCOMMERCIO applicate dal concorrente (la cui versione più recente, tuttavia, è stata adottata con Decreto ministeriale del 19 maggio 2010), sia con riferimento alle più recenti tabelle ministeriali del CCNL applicato dalla Fondazione (adottate con decreto direttoriale n. 135 del 19 dicembre 2025);
- infine, per quanto concerne la complessiva sostenibilità dell'offerta, si rammenta che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 4/7/2025, n. 5822; Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n.726; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978);
- tanto premesso, tenuto conto delle giustifiche fornite dal concorrente in data 20 marzo 2026 e in data 3 aprile 2026, il RUP, con il supporto della Commissione, dichiara congrua l'offerta ex art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023;
- sulla base di tutto quanto sopra, il RUP formula proposta di aggiudicazione in favore del concorrente LGM SRLS e dichiara chiusa la seduta di sessione riservata alle ore 11:00.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

Il RUP Dott. Nicola Grazioso

L'Avv. Roberta Valentini

L'Ing. Giovanni Amoruso

L'Ing. Mario Montagna

Il Dott. Yuri Masulli